



*Il Vademecum dell'infermiere  
libero professionista:  
una proposta in itinere*

Bologna, 24 novembre 2013

*D. V. Gamba*



# Il ruolo del Collegio

...un amico piuttosto

*impegnativo !*

# Il ruolo del Collegio è *DUPLICE*


## A) come CORPORAZIONE

- Rappresenta la categoria verso l'esterno
- Tutela il prestigio sociale
- Conquista spazi nella società
- Fornisce strumenti e riferimenti professionali agli iscritti
- Manda rappresentanti nelle altre istituzioni

## B) come ORGANIZZAZIONE

- Impartisce le norme deontologiche
- Punisce la concorrenza sleale tra gli iscritti
- Vigila sulle regole consociative
- Sanziona i comportamenti deontologicamente "devianti"

# Il ruolo del Collegio nella società aumenta con



*PRIVATIZZAZIONE DELLA P.A.*

(Deontologia                      V/s                      Logiche di mercato)

# La funzione *NORMATIVA*

- NO TASSATIVITÀ delle regole di comportamento:
- si può “sbagliare” con una infinità di comportamenti non codificati.
- **L’art. 38 del D.P.R. 221/50** parla genericamente di “abusi o mancanze nell’esercizio della professione ... o comunque fatti disdicevoli al decoro professionale”.
- **L’art. 41**, in particolare sulla radiazione dice: “la radiazione è pronunciata quando l’iscritto ha compromesso gravemente la sua reputazione o la dignità della classe sanitaria”.
- Grande discrezionalità del Collegio giudicante

# IL COMPENSO

Art. 2233 C. C.

**Il Codice Civile tutela il decoro dell'  
Infermiere!!**

## ART. 2233 C.C. – Il compenso

Il compenso, se non è **convenuto dalle parti** e non può essere determinato secondo le tariffe:

- Viene determinato **in base agli usi**;
- In mancanza di usi, è determinato dal giudice, **sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene.**

(segue) ART. 2233 C.C. – Il compenso

*“In ogni caso la misura del  
compenso deve essere  
adeguata all'importanza  
dell'opera e al decoro della  
professione.”*



# Tribunale di Milano, VI Sezione, 7 febbraio 2012

Prima sentenza con cui il Tribunale di Milano, ha disposto la condanna al pagamento della spese processuali del ricorrente, dopo la abrogazione delle tariffe professionali, con la seguente motivazione:

*“Le spese del procedimento seguono la soccombenza e, a seguito della abrogazione della tariffa forense disposta dall’art.9 del decreto legge n1.2012 ed in mancanza della emanazione del decreto ministeriale ivi previsto, la liquidazione di esse va effettuata considerando l’importanza dell’opera prestata e il decoro della professione, ai sensi dell’art.2233 c.c.”*

# IL COMMENTO

*Dopo la voragine legislativa venutasi a creare per l'immediata abrogazione delle tariffe professionali (D.L. n.1, 24 gennaio 2012, art.9), **IMPORTANZA e DECORO** sono i nuovi **parametri equitativi per la determinazione delle spese legali in caso di soccombenza.***

## CARATTERISTICHE

Redazione Atto Costitutivo, Statuto e Regolamento

Comunicazione inizio attività al collegio IPASVI di appartenenza  
ed invio dell'elenco dei soci

Apertura partita iva comune

Denuncia all'ufficio imposta del comune

Adempimenti relativi alla pubblicità sanitaria

## (segue) LO STUDIO ASSOCIATO

---

La forma “**Studio Associato**” è del tutto assimilabile, sia dal punto di vista contrattuale con il cliente che da quello fiscale, al singolo professionista, costituendo esso una semplice aggregazione di singoli che non perdono la loro individualità nei confronti del committente.

Dal punto di vista organizzativo interno è invece del tutto assimilabile alla Società Semplice (S.S.)

## COOPERATIVE SOCIALI (TIPO A)

L'art. 10 della L. 381/91 consente la costituzione di tale cooperativa tra sanitari iscritti ad albi.

Ma ciò può avvenire a precise **CONDIZIONI**:

- 1) sottoposizione al controllo degli Ordini professionali (vedi, ad es., regolamenti IPASVI su modalità di esercizio);
- 2) oggetto sociale esclusivo e di tipo sanitario (Bersani II);
- 3) responsabilità personale e piena del singolo professionista che rende la prestazione e rapporto fiduciario diretto (Bersani II).

**QUINDI, MOLTO SIMILI ALLO STUDIO ASSOCIATO EX L. 1815/39**

Pertanto, se sono ad oggetto sociale non esclusivamente sanitario e non formate di soli professionisti sanitari (art. 10 L. 381/91), le ASL non possono stipulare con le stesse delle convenzioni professionali.  
(contratto d'opera ex 2222 ss. c.c.)

Le S.c.s.a.r.l. partecipano alle gare d'appalto e i sanitari forniti sono a tutti gli effetti dei loro dipendenti.

Se non c'è totale autonomia organizzativa:  
POSSIBILI CONTESTAZIONI DI “CAPORALATO”  
(somministrazione di lavoro irregolare, illecita, abusiva ex legge Biagi).

# **LE SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI (S. T. P.)**

**L'INFERMIERE, in quanto a modalità di  
esercizio, È CAMBIATO:**

**...E' EUROPEO**

**...E' IMPRENDITORE**

**...E' LEADER DI AGGREGAZIONI  
MULTIPROFESSIONALI**

## **(segue) LE SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI**

**L'INFERMIERE, in quanto a valori professionali,  
E' FEDELE A SE STESSO:**

**....segue la regola deontologica;**

**....assume interamente la responsabilità  
delle proprie azioni;**

**....conforma a se stesso l'intera S.T.P.**